

N. R.G. 13703 / 2015



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

ORDINANZA EX ART. 1 comma 49 L. 92/12

Il Giudice Dr.ssa Eleonora De Carlo

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 13703 /2015 RGL pendente
tra

CAPUTO ANTONIA

e

SMERALDO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

sentito il difensore di parte ricorrente, sciogliendo la riserva assunta, così
provvede;

la parte ricorrente CAPUTO ANTONIA proponeva ricorso ai sensi dell'art. 1
comma 48 della legge n. 92/2012, avverso l'impugnato licenziamento, chiedendo
l'applicazione, in via gradata tra loro dei commi quarto e quinto dell'art. 18 dello Statuto dei
Lavoratori, oltre a domanda ulteriormente subordinata di accertamento dell'inefficacia del
licenziamento per mancato rispetto della procedura di cui all'art. 7 della L. n. 604 del 1966,
con conseguente applicazione del sesto comma dell'art. 18 SL; con vittoria di spese da
distrarsi.

SMERALDO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA non si
costituiva in giudizio, restando contumace.

All'udienza scorsa, parte ricorrente discuteva la causa e concludeva come in atti.

Premesso quanto sopra con riguardo alle domande di parte ricorrente, il ricorso
deve essere accolto per i seguenti motivi e nei seguenti termini.

CAPUTO ANTONIA, dipendente di SMERALDO SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA dal 1° 11 2014, inquadrata nel quinto livello del C.C.N.L.
Turismo, con mansioni di cameriera ai piani, veniva licenziata con lettera datata 18.6.15,
del seguente tenore: *"le comunichiamo che in data 30.6.15, il suo rapporto di lavoro*



instaurato con la scrivente società cesserà con la perdita dell'appalto alle dipendenze della società SMERALDO srls, così come previsto dal C.C.N.L. di categoria”.

Parte ricorrente ha contestato tale licenziamento in quanto intimato per motivi “fittizi e pretestuosi”, per violazione delle procedura di passaggio della ricorrente alle dipendenze della società subentrante nell'appalto, nonché a fronte della possibilità di ricollocare la ricorrente su altre posizioni lavorative equivalenti e disponibili presso altri hotel.

Nel caso di specie, alla luce di tali deduzioni e in considerazione del fatto che è pacifica l'intervenuta perdita dell'appalto, circostanza ostativa dell'applicazione del quarto comma, è assorbente di ogni ulteriore questione il richiamo di quanto stabilito dalla Cassazione, secondo cui *“In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di "repechage" del dipendente licenziato, in quanto requisito di legittimità del recesso datoriale, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili, essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra i suddetti oneri”* (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5592 del 22/03/2016). Stante il mancato assolvimento da parte del datore di lavoro dell'onere che gravava sullo stesso, deve essere fatta applicazione del quinto comma dell'art 18 SL.

Nel caso di specie, deve essere quindi dichiarato risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, con condanna del datore di lavoro SMERALDO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA al pagamento in favore di CAPUTO ANTONIA di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura di sedici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto dell'anzianità della ricorrente, da anni adibita al medesimo appalto.

In quanto soccombente, SMERALDO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di CAPUTO ANTONIA, liquidate nella misura di euro 3.000,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. ZACCARIA Elisabetta, dichiaratasi antistataria.

Ordinanza esecutiva.

PQM

DICHIARA

risolto il rapporto di lavoro di CAPUTO ANTONIA con effetto dalla data del licenziamento;



CONDANNA

SMERALDO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA al pagamento, in favore di CAPUTO ANTONIA, di un'indennità risarcitoria pari a sedici mensilità della retribuzione globale di fatto;

CONDANNA

SMERALDO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA al pagamento delle spese di lite liquidate nella misura di euro 3.000,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. ZACCARIA Elisabetta, dichiaratasi antistataria.

Ordinanza esecutiva.

MANDA

la cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.

Milano, 06/06/2016

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Eleonora De Carlo

